



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Operazioni straordinarie: la sezione II del quadro RV nel modello Redditi 2024

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Le società che nel 2023 hanno partecipato ad **operazioni straordinarie di fusione o scissione**, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il **quadro RV del Modello Redditi 2024**, definitivamente approvato con Provvedimento Ade n. 68514/2024.

Il quadro RV richiede una **mole rilevante di informazioni** e dati sulla cui indicazione possono sorgere alcuni dubbi, atteso il fatto che le **istruzioni ufficiali sono piuttosto succinte** e che la dottrina raramente si è interessata a questo adempimento. Va segnalato, inoltre, che, nel corso del 2023, è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la **scissione scorpo**, disciplinata dall'[articolo 2506.1, cod. civ.](#), che certamente presenta **rilevanti differenze rispetto alla scissione ordinaria**, mentre il quadro RV non registra specifiche attenzioni in merito a questa particolare operazione.

La sezione II: i dati dell'operazione di fusione o scissione

Nella **sezione II° del Quadro RV** devono essere riportati una serie di **dati relativi sia alla società avente causa** (incorporante o beneficiaria, parte I) sia della **società dante causa** (incorporata o scissa, parte II), ma **l'obbligo compilativo verte solo sulla società avente causa**, ciò anche nella ipotesi in cui la scissione sia parziale, per cui la società dante causa **mantiene la propria esistenza**. Al riguardo, va ricordato che l'obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi per il soggetto estinto verte sulla **società risultante dalla fusione**, la quale, se è stata assegnata valenza retroattiva all'operazione, dovrà **far convergere i dati reddituali** della dante causa nel **proprio conto economico**, mentre se **non è stata decisa la retrodatazione** avrà **nove mesi** a disposizione (decorrenti dalla data di effetto dell'operazione) per redigere la **dichiarazione della frazione di periodo d'imposta** della società estinta, ai sensi dell'[articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998](#). Nel caso particolare della scissione, va segnalato che la **retrodatazione fiscale può essere decisa solo a seguito di scissione totale**, considerando che, laddove ciò sia stabilito, nessun adempimento dichiarativo sussiste per la scissa, i cui dati reddituali **saranno confluiti**



nelle beneficiarie.

Va segnalato che questa previsione sembra escludere che nella **scissione scorporo possa essere stabilito un effetto retroattivo**, posto che in tal caso la scissione non può mai essere totale, in quanto la scissa *“continua la propria attività”*.

Ciò posto va interpretato il dato dell'[**articolo 5 bis, comma 3, D.P.R. 322/1998**](#), quando afferma che l'obbligo dichiarativo è posto in scadenza entro **nove mesi dalla data di effetto dell'atto** a prescindere da eventuale efficacia retroattiva, il che, ad una prima lettura, **sembrerebbe contraddir l'assenza dell'obbligo dichiarativo in caso di retrodatazione**. In realtà, non vi è contraddizione, come ha spiegato la [**risoluzione n. 132/E/1996**](#), nel senso che l'effetto retroattivo di cui parla l'[**articolo 5 bis, D.P.R. 322/1998**](#), è **quello civilistico**, il che non comporta che la dichiarazione **debba essere sempre presentata**. Dovrà essere presentata la dichiarazione, se l'effetto retroattivo è **disposto non all'inizio dell'esercizio**, bensì in una **data intermedia** tra **l'inizio dell'esercizio e la data dell'atto** di scissione, ma i **nove mesi decorrono sempre dalla data di effetto della stessa scissione**. Resta il fatto che la dichiarazione della scissa, in caso di scissione, **va presentata dalla beneficiaria solo in caso di scissione totale**, mentre **se è disposto l'effetto retroattivo all'inizio dell'esercizio, non va presentata alcuna dichiarazione dei redditi specifica della società scissa**. Detto ciò, va ribadito che l'obbligo di compilare la sezione II del quadro RV **prescinde dalla sussistenza dell'obbligo posto in capo all'avente causa** di redigere la dichiarazione dei redditi della società dante causa. In tal senso, ad esempio, in caso di scissione parziale, la **beneficiaria compilerà la sezione II del quadro RV**, anche se essa non deve eseguire alcun adempimento dichiarativo per la società scissa.

Gli specifici problemi compilativi

Nel rigo RV 14 della sezione II, parte I, emerge un **primo problema compilativo**. Si chiede di indicare la quota percentuale di **patrimonio netto contabile** trasferito dalla scissa alla beneficiaria. Si pone il problema di quale dato fornire in caso di **scissione negativa**, in cui non vi è alcuna quota di netto contabile trasferito, anzi il netto contabile si **incrementa in capo alla scissa per effetto della scissione**. In tal caso, si potrebbe ritenere che **nessuna indicazione debba essere inserita nel rigo**, ma indicando zero, il software controllo segnala un errore. Una possibile soluzione potrebbe essere di **indicare la quota percentuale di patrimonio effettivo** trasferito (e non quella contabile), considerando che **la scissione negativa è possibile se il patrimonio netto effettivo trasferito è positivo** (Notariato Triveneto, Massima L.E. 17.1). Detto ciò, recentemente si è ritenuto (Notariato Triveneto, Massima L.E.18) che sia **legittima anche la scissione negativa a valori correnti effettivamente negativi**, in caso di beneficiaria preesistente e con patrimonio capiente ad assorbire il deficit patrimoniale trasferito. In tal caso, risulta **impossibile superare il problema compilativo** sopra citato.

Il problema si ripropone a maggiore ragione, con la **scissione scorporo**, nella quale **non vi alcun patrimonio netto della scissa trasferito alla beneficiaria**. Infatti, la **scissa trasferisce**



effettivamente una entità (azienda o singolo/i beni) che **presenta un valore patrimoniale**, ma riceve in cambio una partecipazione, il che fa sì che non vi sia alcun trasferimento reale di patrimonio netto. In tal caso, se l'errore risulta bloccante non vi **sono molte soluzioni accettabili**, se non quella di indicare una percentuale che risulta confrontando il valore del netto contabile trasferito in proporzione al valore del netto patrimoniale ante scissione, anche se questo dato **non significa che la scissa ha subito una riduzione patrimoniale**.

Ovviamente, il medesimo problema si **pone in relazione al rigo RV 37 della sezione II** in cui vanno inseriti i dati della società scissa; rigo in cui si chiede di **indicare la quota di patrimonio netto** rimasta alla scissa: il dato dovrebbe accogliere l'indicazione 100%, ma per superare la segnalazione di errore ci si potrà comportare **specularmente a quanto sopra indicato**.